



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata da ultimo dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo il quale il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea;

VISTO, in particolare, il comma 4, dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come sostituito dall'art. 2, comma 155, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, concernente l'istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie- con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso, a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto riguardante il contingente di personale assegnato alla predetta struttura di missione

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche alla composizione del predetto contingente di personale nonché istituire nell'ambito della suddetta struttura di missione un'unità tecnica, coordinata da un dirigente incaricato anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti gestionali di supporto organizzativo.

TD

64



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

<< 1. Alla Struttura di cui all'art. 1, per i compiti specifici e per il supporto amministrativo, è assegnato, utilizzando personale anche a tempo parziale, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o comandato da amministrazioni pubbliche, un contingente di personale composto da un numero non superiore a:

- n. 1 dirigente di seconda fascia, con compiti di consulenza, studio e ricerca;
- n. 10 unità di personale appartenente alla terza area;
- n. 10 unità di personale appartenente alla seconda area.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

<<1-bis. Oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, nell'ambito della struttura di missione opera, altresì, un'unità tecnica per i compiti gestionali di supporto organizzativo coordinata da un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.>>

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del C.R. 4 "Politiche comunitarie" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 27 DIC. 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA
VISTO E ANNOTATO AL N. 294/2007

Roma, 25/1/2007

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

MINISTRI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi

Reg. n.

Reg. n.

20 FEB. 2007

9h